



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

N. DI RUOLO	N. DI RICORSO	RICORRENTE
n. 19313-2021	n. 1	***** PG in proc. *****

### IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

#### visto

il ricorso in epigrafe, da intendersi integralmente richiamato al pari del provvedimento impugnato;

#### osserva

**1.** Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso con cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di \*\*\*\* che, in riforma della pronuncia del Tribunale di \*\*\*\*, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per una serie di reati estinti per intervenuta prescrizione e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta per le residue imputazioni in anni due mesi dieci di reclusione ed euro 1500 di multa.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disconoscimento dei "reati unici" comprensivi di diverse originarie imputazioni, come configurati dal Tribunale di \*\*\*\* nella sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di prescrizione dei predetti reati ed erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena base detentiva per la violazione più grave del reato continuato e nella determinazione degli aumenti di pena dovuti per la continuazione nel reato.

**1.1.** Il Tribunale di \*\*\*\*, invero, con la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di anni sette mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa del 13/11/2005, aveva ritenuto configurabili "plurimi reati unici" in relazione a condotte originariamente contestate in distinti capi d'imputazione. Si tratta dei fatti contestati ai seguenti capi:

- L) e AA), in relazione al reclutamento di \*\*\*\*\*;
- F) H) e R) per \*\*\*\*\*;
- D), J) e E) per \*\*\*\*\*;
- L) e S) per \*\*\*\*\*;
- S) e T) per \*\*\*\*\*;
- I) e U) per \*\*\*\*\*;
- T) e V) per \*\*\*\*\*;
- G), V) e AD) per \*\*\*\*\*;
- S), T) e AF) per \*\*\*\*\*;
- AE) e AF) per \*\*\*\*\*;
- D) e AE) per \*\*\*\*\*.

Alcuni di questi reati unici contenevano al loro interno sia originari capi di imputazione riguardanti il reato di reclutamento aggravato dall'aver commesso il fatto ai danni di più persone, sia originari capi di imputazione non aggravati da tale circostanza.

Il reato unico riferito al reclutamento di \*\*\*\*\* , infatti, conteneva il capo L), aggravato dall'art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958, e il capo AA), non aggravato; quello riferito a \*\*\*\*\* , contemplava il capo R), aggravato, e i capi F) e H), non aggravati; quello riferito a \*\*\*\*\* , contempla il capo E), aggravato, e i capi D) e J), non aggravati; quello riferito a \*\*\*\*\* , contemplava i capi G) e V), aggravati, e il capo AD) non aggravato; quello riferito a \*\*\*\*\* , contempla i capi AE), aggravato, e il capo D), non aggravato.

Sul punto, in sintesi, il Tribunale riteneva *“configurabile unicità del reato in relazione alle plurime condotte di reclutamento poste in essere nei confronti del medesimo soggetto passivo mediante ingaggi che, intervenuto il primo, si rivelavano fondati sulla incondizionata disponibilità della prostituta a rispondere alle “chiamata successive” di \*\*\*\*\* per ottenere di partecipare nuovamente a serate nelle residenze del premier”*.

Questa operazione *“rimodulatoria del complesso dei reati che articolano la imputazione”* ha comportato che, *“quando la condotta di reclutamento di una escort (cui fa riferimento il reato unico) incrocia la condotta di reclutamento in danno di altra o più escort, cioè quando il reato risulta aggravato ex art. 4, n. 7, legge n.75 del 1958, anche il reato unico, nella sua interezza, risulta aggravato ex art. 4, n.7 della legge Merlin”*, con conseguenze sul termine di prescrizione del reato che raddoppia, passando da anni sette mesi sei ad anni quindici, ai quali vanno aggiunti i periodi di sospensione.

**1.2.** La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la configurazione dell'unicità del reato fosse inconciliabile con la natura istantanea del reato di reclutamento ex art. 3, n. 4, legge n. 75 del 1958, affermando che *"... poiché il delitto de quo si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere l'attività di reclutamento ... è evidente come la reiterazione nel tempo della condotta reclutativa nei riguardi detta medesima persona e seppure a vantaggio del medesimo cliente, vada ad integrare una ipotesi di continuazione ex art. 81, comma II, c.p., sussumendosi la pluralità degli atti reclutativi nella medesimezza del disegno"*.

La *"disintegrazione dei vari reati unici"*, come ravvisati dal primo giudice, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di Appello, ha condotto:

- alla dichiarazione della estinzione del reato per prescrizione in relazione alle condotte non aggravate di cui agli originari capi di imputazione sub D, F, G, H, J, AA, e AD, che erano stati ricondotti dal Tribunale di \*\*\*\* nei reati unici;

- alla determinazione della pena base detentiva del reato continuato in relazione al capo T), ritenuta violazione più grave, in misura pari al minimo edittale;

- al computo della pena a titolo di aumento dovuto per la continuazione esterna assumendo a riferimento, come reati satellite, i vari singoli reati aggravati ex art. 4, n. 7, legge n.75 del 1958 e non i configurati reati unici, come ritenuti dal Tribunale di \*\*\*\*, nei quali erano confluiti diverse condotte di reclutamento, aggravate e non.

**1.3.** Il ricorrente, in particolare, quanto alla dedotta manifesta illogicità della motivazione, ha rilevato che la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale avesse ravvisato l'unicità del reato sulla base del criterio unificativo rappresentato dal *"beneficiario invariato"*, per poi rilevare che lo stesso Tribunale avesse tradito tale criterio unificatore, riconoscendo l'unità del reato anche in casi di pluralità di beneficiari.

Questa interpretazione della prima sentenza non sarebbe corretta perché il Tribunale ha indicato come criterio unificatore il fatto che più condotte fossero compiute nei confronti di una determinata donna alla quale era stato richiesto di rendersi disponibili a prestazioni sessuali. *"Ed infatti, quando la condotta ha riguardato anche l'ingaggio di altra donna, il relativo capo di imputazione è stato riportato nel reato unico ravvisato anche per l'altra donna ..."*.

**1.4.** L'errata interpretazione della legge penale, invece, è stata prospettata sul tema della unicità ovvero della pluralità di reati nel caso in cui siano accertate plurime condotte di reclutamento della stessa persona al fine di farle esercitare la prostituzione.

Secondo la Corte di appello, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene realizzata l'attività di reclutamento, con la conseguenza che la reiterazione nel tempo della condotta "reclutativa", nei riguardi della medesima persona e seppure a vantaggio del medesimo cliente, integra una ipotesi di continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen.

Il ricorrente, invece, ha osservato che il reclutamento di una persona al fine di farla prostituire, sebbene non sia un reato necessariamente a condotta plurima, potendosi esaurire anche in un'unica condotta "reclutativa", è tuttavia compatibile con plurime condotte ripetute nel tempo, da ricondurre in un unico reato in ragione del rapporto che si è instaurato con una specifica persona, disposta a prestazioni sessuali verso un terzo estraneo al rapporto e della incondizionata disponibilità della prostituta a rispondere alle "chiamate successive". In tale evenienza, che sarebbe stata riscontrata dal primo giudice, le plurime condotte di reclutamento perdono la loro autonomia per essere momenti, segmenti del modo come si è articolato il rapporto soggettivo di ingaggio.

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte di appello sarebbe affetta anche da un "deficit motivazionale" perché non spiegherebbe perché la valutazione del primo giudice - che ha ricondotto, si ribadisce, plurime condotte di reclutamento nell'ambito di un unico reato ex art. 3, comma primo, n. 4, della legge n. 58 del 1975 - sia errata o non condivisibile, limitandosi al mero richiamo di precedenti giurisprudenziali che non sarebbero pertinenti. In particolare, "La asettica affermazione che si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere l'attività di reclutamento, accompagnata dalla indicazione di precedenti giurisprudenziali ... elude l'obbligo di motivazione".

**1.5..** Secondo il ricorrente, inoltre, la tesi accolta dal Tribunale - che valorizza "il rapporto intersoggettivo che intercorre tra reclutatore e donna ingaggiata" ai fini della individuazione dell'unicità del reato - troverebbe sostegno in una recente sentenza di legittimità (Sez. 3, n. 20847 del 13/02/2020, Rv. 279705 01). Con tale sentenza, la Corte di cassazione ha concluso che:

- la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di più persone, di cui all'art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958, costituisce una deroga all'istituto della continuazione e del concorso formale di reati;

- essa si applica a prescindere dall'elemento cronologico della simultaneità della prostituzione di più donne, essendo sufficiente che l'attività sia esplicata o contestualmente nei confronti di due o più prostitute ovvero in successione temporale nei riguardi di una o dell'altra;

- la circostanza aggravante in questione è compatibile con l'istituto della continuazione solo tra fatti, ciascuno dei quali commesso in danno di più persone, che costituiscono autonomi reati ai sensi dell'art. 3 (...) ovvero nel caso di rapporti intersoggettivi distinti, e cioè di contemporaneo sfruttamento prima di un gruppo di prostitute e poi, cessato tale rapporto, di contemporaneo sfruttamento di altro gruppo di prostitute.

Dall'applicazione di questi principi discenderebbe che la Corte di appello ha errato nell'identificare il "fatto" con le "condotte" di reclutamento, laddove la circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 7, legge citata, produce l'effetto sostanziale di rendere unico il fatto posto in essere mediante più condotte di reclutamento anche ai danni di persone diverse, pure se in tempi diversi.

**1.6.** Secondo il ricorrente, comunque, la parcellizzazione dei vari reati unici nelle condotte, così da valutarle singolarmente anche ai fini della prescrizione, ha riverberato i propri effetti sulla determinazione della sanzione.

Al trattamento sanzionatorio sono state sottratte le imputazioni dichiarate prescritte.

La Corte, poi, individuata la violazione più grave nel capo T) e riconosciute le attenuanti generiche, stimate equivalenti alla aggravante ex art. 4, n. 7 citata, è partita, per la determinazione della pena base, dalla pena detentiva edittale minima pari ad anni due di reclusione oltre la multa di euro mille di multa.

A parte che rimarrebbe perplesso il divario tra pena detentiva e pena pecuniaria - la prima fissata nel minimo edittale, la seconda in misura quasi pari al quadruplo del minimo edittale - il trattamento sanzionatorio rassegnato dalla Corte è, comunque, illogico in quanto, fissando la pena detentiva nel minimo edittale per la violazione più grave, omologa valida la stessa pena minima che sarebbe irrogabile per un reato di reclutamento, composto da una sola condotta di reclutamento aggravata, a quella dovuta per un reato unico, composto da plurime condotte di reclutamento aggravate realizzate nel tempo, come appunto è il capo T).

**2.0.** Il ricorso è infondato.

**2.1.** La Corte di appello ha ritenuto *"ampia e oltremodo esaustiva"* la ricostruzione della vicenda oggetto delle imputazioni contenuta nella sentenza del Tribunale, considerando accertato che l'imputato fosse diventato *"esclusivo referente dell'ex premier nella selezione di giovani donne da far entrare nel suo "cerchio magico", reclutate con la collaborazione di alcuni soggetti "che lo hanno assistito sistematicamente nell'opera d'individuazione di donne con le caratteristiche desiderate ed in quella di persuasione delle stesse a recarsi nelle cene con la*

*prospettiva di essere scelte dal Presidente del consiglio per concedergli favori sessuali dietro il pagamento di laute somme di denaro” (p. 12).*

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto accertata la sussistenza di *“plurime condotte di reclutamento poste in essere nei confronti del medesimo soggetto passivo mediante ingaggi che, intervenuto il primo, si rivelavano fondati **sulla incondizionata disponibilità** della prostituta a rispondere alle “chiamate successive” di \*\*\*\*\* per ottenere di partecipare nuovamente a serate nelle residenze del premier” (p. 13).*

La Corte di appello, poi, richiamando la sentenza di primo grado, ha aggiunto che **il reato di esaurisce “nel rintraccio della persona da far prostituire e nell’avviarla dal cliente per l’esercizio del meretricio secondo modalità concordate o che questa abbia accettato di concordare direttamente con il fruitore della prestazione”,** traendone la conclusione che la consumazione del reato è avvenuta nel momento in cui è maturato il *“singolo e puntuale accordo in merito alla finalizzazione prostitutiva”, mentre “la disponibilità a ricollocarsi in favore del medesimo cliente costituisce dato meramente eventuale” (p. 14).*

In sintesi:

- l'imputato individuava, *“sistematicamente”,* giovani donne, ponendo in essere un'opera di persuasione nei loro confronti per recarsi alle cene e concedere favori sessuali dietro pagamento;
- sono state accertate *“plurime condotte di reclutamento”* delle stesse o di persone diverse;
- intervenuto il primo ingaggio, seguivano *“chiamate successive”* durante le quali si concordava la partecipazione delle donne ai nuovi incontri;
- comunque, secondo la Corte di merito, *“la disponibilità a ricollocarsi in favore del medesimo cliente costituisce dato meramente eventuale”.*

**2.2.** La Corte di appello, quindi, ha proceduto alla qualificazione giuridica di tali fatti, ritenendo - secondo questo Ufficio correttamente - che il delitto in esame si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere l'attività di reclutamento, sicché *“la reiterazione nel tempo della condotta reclutativa”* - cioè, l'azione di chi pone in essere diversi fatti di reclutamento - *“nei riguardi della medesima persona fisica e seppure a vantaggio del medesimo cliente”* - integra un nuovo reato che, sussistendone i presupposti, potrebbe essere ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione con il precedente (in alternativa, si tratterebbe di un post factum non punibile).

Il reato punito dall'art. 3, comma primo, n. 4, della legge n. 75 del 1958, invero, ricorre quando si ingaggia una persona al fine di farle esercitare la

prostituzione, sia che si tratti di una persona già dedita al mestiere, sia che fino a quel momento sia stata estranea a tale attività (Sez. 7, n. 37553 del 11/05/2017, Del Giorno).

La condotta tipica presuppone l'individuazione della persona e si consuma nel momento della successiva conclusione dell'accordo che ha un preciso contenuto ("*al fine di esercitare la prostituzione*") e dal quale, dunque, scaturisce un rapporto tra il soggetto reclutante e quello reclutato. Per tale ragione, la Corte di appello ha **correttamente** ritenuto che il reato sia istantaneo<sup>1</sup>.

Il reato, infine, è di pericolo, per cui è sufficiente ad integrarlo la costituzione del vincolo tra il soggetto attivo e la persona reclutata, non essendo necessario che segua una concreta attività di meretricio (Sez. 7, n. 37553 del 11/05/2017, Del Giorno, cit.; Sez. 3, n. 33160 del 19/02/2013; Sez. 6, n. 4137 del 07/12/2006, dep. 2007, Buoncore ed altri, Rv. 235605 - 01).

**2.3.** La condotta di reclutamento deve sfociare nella istaurazione di un rapporto intersoggettivo che, secondo quanto affermato sovente dalla giurisprudenza di legittimità, presuppone la disponibilità al meretricio "*per un tempo non brevissimo*" (Sez. 7, n. 37553 del 11/05/2017, Del Giorno, cit.). L'accordo, in questa prospettiva, presuppone la disponibilità a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per prestarsi, "*con continuità e regolarità*", a richieste di prestazioni sessuali dei clienti (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 43256 del 19/09/2019; Sez. 3, n. 21375 del 03/04/2019; Sez. 3, n. 38870 del 5/04/2018; Sez. 3, n. 15217 del 20/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269485 - 01; Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile ed altri, Rv. 262993 - 01; Sez. 3, n. 11835 del 04/12/2007, dep. 2008, Fuccaro, Rv. 239332 - 01).

Questo orientamento, oltre che oggetto di un motivo di ricorso della difesa, pare sotteso all'affermazione del ricorrente secondo cui l'unicità del delitto è compatibile con plurime condotte di reclutamento ripetute nel tempo.

Esso deriva dall'utilizzo nella norma del termine di derivazione militare "*reclutamento*" che evoca alla mente un "arruolamento"<sup>2</sup> e, dunque, un impegno protratto nel tempo, oltre che dalla considerazione secondo cui la condotta di meretricio dovrebbe essere necessariamente reiterata.

L'interpretazione della disposizione della legge del 1958 che pare più conforme alla moderna sensibilità, invece, suggerisce di ritenere che il termine reclutamento

---

<sup>1</sup> Sul punto, in dottrina, F. LEONE, *Delitti di prossenetismo ed adescamento*, Milano, 1964, 115; G. PIOLETTI, *Prostituzione*, in *Digesto*;

<sup>2</sup> BALESTRIERI, I delitti di prostituzione, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. 6, *I delitti di moralità pubblica*, Torino, 2009, 120.

ormai significhi semplicemente "accordo" o "ingaggio", anche per una sola attività di prostituzione, cioè per lo svolgimento di una sola prestazione sessuale a pagamento, dunque anche per un tempo brevissimo e non per "l'esercizio" abituale di tale attività.

D'altra parte, non è essenziale alla nozione di prostituzione l'esercizio abituale e continuativo delle prestazioni sessuali a pagamento, essendo indubbiamente atto di prostituzione anche una sola prestazione sessuale per la quale il compenso sia elemento determinante della volontà<sup>3</sup>.

Ciò non esclude, peraltro, che nel concreto lo specifico accordo possa avere ad oggetto più attività di prostituzione ripetute nel tempo, **con la conseguenza, però, che si tratterà di atti esecutivi dell'originario ingaggio al quale deve risalire la consumazione del reato.**

Nel caso di specie, la Corte di appello, pur avendo richiamato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato fatto riferimento a "*plurime condotte di reclutamento*" ed alla "*incondizionata disponibilità della prostituta a rispondere alle chiamate successive*" di \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* *per ottenere di partecipare nuovamente a serate nelle residenze del premier*" (p. 13), ha ritenuto che il reato di esaurisce "*nel rintraccio della persona da far prostituire e nell'avviarla dal cliente per l'esercizio del meretricio secondo modalità concordate o che questa abbia accettato di concordare direttamente con il fruitore della prestazione*", traendone la conclusione che la consumazione del reato è avvenuta nel momento in cui è maturato il "*singolo e puntuale accordo in merito alla finalizzazione prostitutiva*" e sottolineando che "*la disponibilità a ricollocarsi in favore del medesimo cliente costituisce dato meramente eventuale*" (p. 14).

La Corte di appello, dunque, ha mostrato di ritenere che l'oggetto dello specifico accordo fosse legato al singolo ingaggio, relativo alla particolare occasione. In tale modo, con valutazione che pare sufficientemente motivata, ha reputato che il nuovo ingaggio della medesima persona, cioè la successiva chiamata dell'imputato, integrasse un nuovo reclutamento e presupponesse una nuova manifestazione di volontà adesiva della donna alla proposta dell'imputato.

---

<sup>3</sup> G. PIOLETTI, *Prostituzione*, in *Digesto*, secondo cui "Non è ... essenziale alla nozione di prostituzione l'esercizio abituale e continuativo delle prestazioni sessuali (mestiere) - essendo indubbiamente atto di prostituzione anche una sola prestazione sessuale per la quale il compenso sia elemento determinante della prestazione, quale è il caso della donna che si prostituisce per la prima volta - anche se il termine prostituzione viene solitamente usato per indicare il mestiere della prostituta che vive in tutto o in parte dei proventi di tale attività, esercitata con continuità al fine di trarne vantaggi economici"; BALESTRIERI, *I delitti di prostituzione*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. 6, *I delitti di moralità pubblica*, Torino, 2009, 120.



Sul punto, nella sentenza sono riportate le conversazioni tra le parti che dimostrano le "trattative", più o meno lunghe, che precedevano ogni ingaggio e che confortano la ricostruzione del fatto accolta dalla Corte di appello.

Come si preciserà nel prosieguo, del resto, affinché sia configurabile il reato non occorre che l'agente svolga un'opera di persuasione nei confronti del soggetto reclutato (lo convinca cioè ad esercitare la prostituzione), condotta che integra la diversa fattispecie dell'induzione alla prostituzione.

In questa prospettiva, **la "chiamata successiva" di \*\*\*\*\*** per ottenere di partecipare nuovamente a serate nelle residenze del premier, anche se già sussisteva una *"incondizionata disponibilità della prostituta a rispondere"*, evidentemente derivante dal precedente ingaggio, **ha integrato una nuova azione di reclutamento, un nuovo accordo, che non necessariamente presuppone un'opera di persuasione** (o una nuova opera di persuasione).

Rispetto alla nuova chiamata, d'altra parte, la donna doveva manifestare la sua volontà, accettando la proposta dell'imputato.

Pare corretta, pertanto, l'affermazione della Corte di appello, secondo cui *"la fattispecie si perfeziona con il maturarsi del singolo e puntuale accordo in merito alla finalizzazione prostitutiva della persona reclutata, la cui disponibilità a ricollocarsi in favore del medesimo cliente costituisce dato meramente eventuale ..."*.

**2.4.** A questo punto pare opportuno segnalare che, secondo una massima ricorrente nei repertori, ai fini dell'integrazione del reato in esame, l'azione di "reclutare" è integrata da una qualsiasi **attività di ricerca della persona** da ingaggiare e **di persuasione** della stessa a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di prestarsi, con continuità e regolarità, alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti (Sez. 3, n. 15217 del 20/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269485 - 01).

Il reclutamento incriminato dalla legge n. 75 del 1958, in verità, non pare esaurirsi nell'attività di ricerca delle persone da ingaggiare, ma, come è stato evidenziato, si consuma con la conclusione di un accordo, cioè di un ingaggio che ha ad oggetto (*"al fine di"*) l'esercizio della prostituzione.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello ha correttamente ravvisato la consumazione del reato nel momento in cui è maturato il *"singolo e puntuale accordo in merito alla finalizzazione prostitutiva"*.

Il delitto di reclutamento di prostituta, inoltre, si realizza allorché **l'agente si attiva** al fine di "collocare" la vittima dell'azione delittuosa nella disponibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall'attività di meretricio, non richiedendosi affatto, **a differenza del delitto di induzione** di cui all'art. 3, comma primo, n. 5,

della legge n. 75 del 1958, che l'agente svolga, al fine di fare prostituire la persona, opera di persuasione di questa o di rafforzamento di un suo iniziale proposito (Sez. 3, n. 11835 del 04/12/2007, dep. 2008, Fuccaro, Rv. 239332 - 01)<sup>4</sup>.

Non pare, pertanto, che alla individuazione della persona, debba seguire una azione di persuasione che conduca al reclutamento; piuttosto, ai fini dell'integrazione del reato, occorre che all'individuazione, segua l'ingaggio, cioè l'accordo che abbia ad oggetto le prestazioni sessuali dietro compenso. La persuasione, semmai, integra il reato di induzione alla prostituzione ex art. 3, comma primo, n. 5, legge n. 75 del 1958 (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 7592 del 26/11/2019, dep. 2020).

L'esame delle sentenze di legittimità, invero, pare legittimare la considerazione che **il riferimento alla "ricerca" e alla successiva "persuasione" della persona "al fine di farle esercitare la prostituzione" sia impiegato dalla giurisprudenza per descrivere la complessiva attività incriminata che presuppone l'individuazione della persona, lo svolgimento di "trattative precontrattuali" e la successiva conclusione di un ingaggio che ha ad oggetto l'esercizio della prostituzione**<sup>5</sup>.

**2.5.** La decisione della Corte di appello, inoltre, non pare in contrasto con l'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione sull'aggravante del fatto commesso ai danni di più persone di cui all'art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958 (Sez. 3, n. 20847 del 13/02/2020, F., Rv. 279705 01), che ha fissato i limiti entro cui la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di più persone, di cui all'art. 4, n. 7, legge n. 58 del 1958 è compatibile con la continuazione tra diversi reati.

Con tale sentenza, la Corte di legittimità concluso che:

- Detta circostanza aggravante costituisce una deroga all'istituto della continuazione e del concorso formale di reati;

- essa si applica a prescindere dall'elemento cronologico della simultaneità della prostituzione di più donne, essendo sufficiente che l'attività sia esplicata o contestualmente nei confronti di due o più prostitute ovvero in successione temporale nei riguardi di una o dell'altra;

- la circostanza aggravante in questione è compatibile con l'istituto della continuazione solo tra fatti, ciascuno dei quali commesso in danno di più persone, che costituiscono autonomi reati ai sensi dell'art. 3 (...) ovvero nel caso di rapporti

---

<sup>4</sup> Cfr., ANTOLISEI, *Man. dir. gen., p. spec.*, I, Milano, 1994, 527.

<sup>5</sup> Nella prospettiva evidenziata, l'indirizzo giurisprudenziale illustrato pare conforme ad un tradizionale insegnamento secondo cui "per reclutamento deve intendersi la complessa attività positiva con cui si ricercano le donne dedite alla prostituzione, o che si vogliono dedicare alla prostituzione, convincendo le medesime a svolgere la loro attività presso determinati stabilimenti; si instaura quindi un rapporto di disponibilità nei confronti del reclutante, un rapporto di prestazione di attività subordinata regolato da precisi patti, relativi alla durata ed alle modalità" (MEREU, *Prostituzione*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988).

intersoggettivi distinti, e cioè di contemporaneo sfruttamento prima di un gruppo di prostitute e poi, cessato tale rapporto, di contemporaneo sfruttamento di altro gruppo di prostitute.

Nel caso di specie, la compatibilità dell'aggravante con l'istituto della continuazione discende dal fatto che **sono stati accertati plurimi fatti di reclutamento**, cioè autonomi reati, concretamente legati alle "*chiamate successive*" dell'imputato che sono state riportate nelle sentenze di merito.

**3.** I difensori di \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo hanno dedotto l'erronea applicazione delle norme penali e delle altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione dell'art. 3, comma primo, n. 4, della legge n. 75 del 1958 nonché la manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui è pervenuta alla condanna dell'imputato per le ipotesi di reclutamento aggravato della prostituzione.

Al riguardo, hanno rilevato che la Corte di appello ha ravvisato **il delitto di reclutamento della prostituzione in un contegno di ricerca e di persuasione a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per prestarsi, "con continuità e regolarità", a richieste di prestazioni sessuali dei clienti**. La condotta tipica, pertanto, deve presentare i tratti di una abitudine delle condotte prostitute. Per ravvisare il reclutamento è necessario ravvisare una sorta di arruolamento tendenzialmente duraturo o di inquadramento nell'ambito del quale l'attività prostitutiva sia svolta con continuità e regolarità. Tale connotazione tipica sarebbe stata completamente disattesa. Anzi la Corte di appello ha sostenuto la natura istantanea del delitto di reclutamento.

In via subordinata, è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale della norma penale, non essendo determinato, né preciso il numero minimo di condotte che risultano integrare il requisito di "*continuità e regolarità*" delle prestazioni prostitute idonee a configurare il reato.

Sotto altro profilo, **la sentenza di condanna è stata censurata nella parte in cui ha escluso la concreta inoffensività delle vicende**. Il giudice penale ha il dovere di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino prive di ogni potenzialità offensiva. La Corte ha escluso che l'offesa riguardasse il versante della sicurezza e della salute in relazione al libero esercizio prostitutivo ed ha ravvisato **la messa in pericolo della dignità umana nei contatti intermediativi intercettati tra i giudicabili e le destinatarie della attivazione "reclutativa"**. Tale profilo sarebbe stato desunto dalla ritrosia "*a parlare chiaro*" della scelta prostitutiva. La dimensione riservata,

tuttavia, escluderebbe che il fenomeno esponga all'imbarazzo sociale la destinataria ed eliderebbe qualsiasi innesco offensivo in relazione al contesto relazionale e alla dignità. L'offensività in concreto, nell'ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, così come richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141 del 2019, non ricorrerebbe al cospetto di condotte di reclutamento indirizzate a soggetto liberamente autodeterminatosi. In modo contraddittorio, poi, il profilo del "non parlare chiaro" è stato adoperato per pervenire all'assoluzione dell'imputato Faraone.

La sentenza sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha ravvisato il dolo del reato. Al riguardo, in più punti, è stato precisato che **il delitto presuppone il dolo specifico**. Poi, è stato affermato che l'imputato avesse procurato la possibilità di interagire in contesti di intimità fisica con le donne, prospettando **il carattere incerto della prestazione sessuale**. Il dolo specifico non sarebbe compatibile con quello eventuale ovvero, al più, potrebbe convivere solo con riguardo agli elementi del fatto ad esso estranei e non in ordine all'oggetto del profilo finalistico dell'azione delittuosa.

#### 4. Il motivo è infondato.

**4.1.** Nella giurisprudenza di legittimità, invero, come ha rilevato la difesa, è frequente l'affermazione secondo cui il delitto di reclutamento della prostituzione in un contegno di ricerca e di persuasione a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per prestarsi, "**con continuità e regolarità**", a richieste di prestazioni sessuali dei clienti (Sez. 3, n. 15217 del 20/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269485 - 01; Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile ed altri, Rv. 262993 - 01). Queste massime, nella parte in cui sottolineano la necessità che l'accordo riguardi prestazioni sessuali da svolgere "**con continuità a regolarità**", evocando l'abitudine dell'attività di prostituzione, **sembrano derivare dalla acritica riproposizione nel tempo di un orientamento risalente** secondo cui il delitto di reclutamento di prostitute si configura quando l'agente ricerca e ingaggia, per un tempo non brevissimo, ma più o meno lungo, una o più persone, al fine di far loro esercitare il meretricio (Sez. 3, n. 537 del 21/04/1967, Granvillano, Rv. 104626 - 01). Secondo questa lettura, dal significato lessicale della parola reclutare, che è quello di raccogliere, accaparrare fautori od aderenti ad una determinata impresa, si deduce che la locuzione usata deve essere intesa nel senso che ad integrare il reato è sufficiente il concorso della ricerca, da parte dello agente, della donna da ingaggiare e della persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, per indurla a recarsi in un determinato luogo ed **a rimanervi per un certo tempo al fine di prestarsi con continuità e regolarità alle richieste di**

**prestazioni sessuali dei clienti** (Sez. 3, n. 208 del 08/02/1968, Staffetta, Rv. 107416 - 01).

Questa impostazione pare ormai di fatto superata dalla giurisprudenza di legittimità.

Nonostante le massime che, tralasciamente, fanno riferimento alla suddetta continuità e regolarità delle prestazioni sessuali cui dovrebbe essere disponibile la persona ingaggiata, come è stato illustrato, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere perfezionato il reato con l'ingaggio della persona al fine dell'esercizio della prostituzione (azione descritta complessivamente come ricerca di persone e successiva persuasione al fine di farle esercitare detta attività).

**Non pare rilevante, ai fini della configurabilità della fattispecie, che l'accordo presupponga una attività di prostituzione da realizzare con continuità e regolarità o sia piuttosto limitato ad uno o a specifici episodi.**

Come è stato rilevato, del reato, non è essenziale alla nozione di prostituzione l'esercizio abituale e continuativo delle prestazioni sessuali, essendo indubbiamente atto di prostituzione anche una sola prestazione sessuale per la quale il compenso sia elemento determinante della prestazione.

D'altra parte, secondo l'indirizzo consolidato, a nulla rileva, al fine dell'integrazione del reato, che all'attività illecita di reclutamento sia seguito l'effettivo esercizio della prostituzione (Sez. 6, n. 4137 del 07/12/2006, dep. 2007, Buoncore ed altri, Rv. 235605 - 01).

**4.2.** La Corte di appello, inoltre, ha dedicato un'ampia parte della motivazione ad affrontare la richiesta difensiva di assoluzione dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2019.

In questa decisione, la Corte costituzionale ha rilevato che, facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico, il legislatore «ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente».

È stata ritenuta perciò legittima, sul piano costituzionale, la scelta del legislatore «di inibire, con le norme denunciate, la possibilità che l'esercizio della prostituzione formi oggetto di attività imprenditoriale».

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha conseguentemente escluso il *vulnus* al principio di necessaria offensività del reato, non essendo affatto manifestamente irragionevole che il legislatore incrimini le condotte oggetto di censura, anche considerano che il fenomeno come quello della prostituzione si presta a un'ampia varietà di differenti valutazioni e strategie d'intervento.

Pur dando atto delle oscillazioni giurisprudenziale in ordine al bene giuridico protetto dalle disposizioni penali della legge n. 75 del 1958 (individuato, un primo tempo, nel buon costume e nella moralità pubblica, quindi, a partire dal 2004, nella salvaguardare la dignità e la libertà di determinazione della persona che si prostituisce e, in epoca più recente, nella dignità della persona esplicita attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale), la Corte costituzionale ha evidenziato un dato dirimente ai fini del vaglio di costituzionalità: le incriminazioni previste dell'art. 3, comma 1, n. 4), prima parte, e n. 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 «si rivelano, comunque sia, conciliabili con il principio di offensività "in astratto" ove riguardate nell'ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta».

In ogni caso, per un verso l'incriminazione delle "condotte parallele" alla prostituzione non rappresenta una soluzione costituzionalmente imposta, sicché il legislatore, nella sua discrezionalità, può decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della prostituzione con una strategia diversa; per altro verso, il giudice, nel verificare l'operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta deve «escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva».

Facendo applicazione di questi principi, la Corte di appello ha ritenuto che «il materiale probatorio sottoposto all'attenzione della corte depone per la stringente messa in pericolo della dignità umana nei contatti intermediativi intercettati tra i giudicabili e le destinataria della loro attivazione reclutativa».

Nella sentenza è stato fatto riferimento al linguaggio criptico utilizzato anche per nascondere la portata indecorosa dell'attività, ritenuta disdicevole e, per questo, da trattare con riservatezza perché lesiva della dignità delle persone contattate. L'incidenza sulla dignità umana è stata desunta anche dall'interferenza sulle scelte di abbigliamento, con l'annientamento della libertà di gestione e dell'identità della persona. In una telefonata espressamente, tra le altre volgarità lesive dell'interlocutrice, si invita la stessa a vestirsi da "*mignotta*".

**Tali valutazioni, ad avviso di questo Ufficio, appaiono sufficienti a ritenere che siano stati commessi fatti lesivi in concreto della dignità delle persone interessate.** La Corte di appello, in conclusione, ha escluso che in capo alle "libere" prostitute potesse postularsi una corrispondente disponibilità del bene giuridico tutelato, ovvero della dignità umana.

In questa prospettiva, non pare contraddittoria la decisione assolutoria dell'imputato Faraone perché la Corte ha semplicemente ritenuto che il materiale probatorio raccolto non consentisse, oltre ogni ragionevole dubbio, di ritenere

provato che egli abbia reclutato una ragazza per farle esercitare la prostituzione e non solo per il ruolo di "ragazza immagine".

**4.3.** Pur convenendo che l'azione incriminata presuppone **il dolo specifico** ("al fine di farle esercitare la prostituzione")<sup>6</sup>, ad avviso di questo Ufficio, **il carattere incerto della prestazione sessuale da praticare non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato.**

Ai fini del perfezionamento del reato, pertanto, è sufficiente l'ingaggio, cioè l'accordo al fine di prestarsi alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti; la circostanza che poi queste richieste non si realizzino in concreto o siano prospettate solo come possibili, ma comunque accettate come parte centrale dell'accordo, non pare in grado escludere la configurabilità del reato. Ciò che conta è che l'ingaggio abbia ad oggetto la disponibilità a compiere prestazioni sessuali dietro compenso.

**5.** Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto l'erronea applicazione delle norme penali e delle altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 4, comma primo, n. 7, della legge n. 75 del 1958 nonché la manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto tale aggravante. La Corte di appello avrebbe postulato l'equazione concettuale tra l'espressione "*ai danni di più persone*", contenuta nella norma penale, e quella "*nei confronti di più persone*". Tale equazione si risolverebbe in una applicazione analogica della disposizione penale *in malam partem*. Per la configurazione dell'aggravante, invece, occorrerebbe che l'azione di reclutamento sia stata necessariamente offensiva nei confronti di più soggetti passivi, profilo che non sussisterebbe nel caso di specie nel quale, peraltro, è stato negato il risarcimento dei danni.

**6.** Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata (pag. 19 e ss.) contiene adeguata motivazione circa le ragioni per le quali il legislatore "*nel richiamare la nozione "ai danni di più persone", ai fini della costruzione della citata aggravante, abbia inteso ritenere sufficiente la pluralità numerica delle persone fisiche destinatarie della condotta ... senza pretendere l'ulteriore ricognizione della ricorrenza di un danno derivato a ciascun componente la pluralità numerica di destinatari*".

Tra queste ragioni pare **determinante il riferimento al potenziamento dell'offensività** che discende dall'essere la lesione del bene giuridico della dignità della persona contemporaneamente prodotto nei confronti di una pluralità di soggetti titolari dello stesso. La dignità umana è maggiormente pregiudicata, secondo la

---

<sup>6</sup> BALESTRIERI, I delitti di prostituzione, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. 6, I delitti di moralità pubblica, Torino, 2009, 120.

valutazione del legislatore, quando l'agire illecito riguardi una pluralità di soggetti titolari di tali bene, in ragione della «diffusività della condotta lesiva con inevitabile ricaduta sulla collettività indiscriminata».

Questa interpretazione pare conforme all'indirizzo giurisprudenziale consolidato che mostra chiaramente di ravvisare la sussistenza dell'aggravante in tutti i casi in cui la condotta "parallela" alla prostituzione è svolta nei riguardi di più persone, senza pretendere la dimostrazione di un danno (cfr., solo come esempi di fattispecie in cui l'aggravante è stata ravvisata esclusivamente per la presenza della pluralità soggettiva delle persone oggetto delle condotte, Sez. 3, n. 7768 del 15/01/2020, O.M.; Sez. 3, n. 5705 del 11/12/2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 7592 del 26/11/2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 7388 del 15/10/2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 38944 del 29/05/2019; Sez. 3, n. 43531 del 28/03/2019), «essendo sufficiente che l'attività sia esplicita o contestualmente nei confronti di due o più persone, ovvero in successione temporale nei riguardi di una o dell'altra» (così, Sez. 3, n. 20847 del 13/02/2020, F., Rv. 279705; in precedenza, Sez. 3, n. 17830 del 20/12/2018, dep. 2019; Sez. 3, n. 26197 del 20/05/2015, Paliotti, Rv. 264110 - 01; Sez. 3, n. 3275 del 21/01/1987, Di Pasquale, Rv. 175376).

**P.Q.M.**

chiede che la Corte di Cassazione rigetti i ricorsi.

Roma, 3 luglio 2021

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE  
Luigi Giordano